

VI. Regola Approvata

Manoscritto

Arch. Vat., Segr. del Breve

Edizione del 1749

Roma, Tip. Camerae Apost.

COSTITUZIONI E REGOLE DELLA CONG.NE DE' SACERDOTI SECOLARI SOTTO IL TITOLO DEL SS.mo REDENTORE

COSTITUZIONI E REGOLE DELLA CONGREGAZIONE DE' SACERDOTI SOTTO IL TITOLO DEL SANTISSIMO REDENTORE

Poiché il fine dell'Istituto del SS.mo Redentore altro non si è che di unire Sacerdoti secolari, che convivino e cerchino con impegno imitare (1) le virtù ed esempj del Redentore nostro Gesù Cristo, specialmente impiegandosi in predicare ||79|| a' poveri la divina parola: pertanto i soggetti di questa Congregazione coll'autorità degli Ordinarj, a' quali vivran (2) sempre soggetti, attenderanno in aiutare la gente sparsa per la campagna e paesetti rurali ed i più privi e destituti di spirituali soccorsi, e con missioni e con catechismi e con spirituali esercizi. A tal fine le loro case debbano stabilirsi, per quanto si potrà, fuori de' paesi, in quella distanza per altro, che stimarassi più opportuna dagli Ordinarj de' luoghi e dal Rettore Maggiore, perché meno distratti ed impediti attendino all'acquisto di quello spirito, che è tanto necessario nell'operarj (3) evangelici ed alla coltura della gente più abbandonata.

Poiché il fine dell'Istituto del Santissimo Redentore altro non si è che di unire Sacerdoti secolari, che convivano e che cerchino con impegno imitare (1) le virtù ed esempj del Redentore nostro Gesù Cristo, specialmente impiegandosi (2) in predicare a' poveri la divina parola: pertanto i fratelli di questa Congregazione coll'autorità degli Ordinarj, a' quali vivran (3) sempre soggetti, attenderanno in aiutare la gente sparsa per la campagna e paesetti rurali, più privi e destituti di spirituali soccorsi, e con missioni e con catechismi e con spirituali esercizi. A tal fine le loro case debbano stabilirsi, per quanto si potrà, fuori de' paesi, in quella ||3|| distanza per altro, che stimerassi più opportuna dagli Ordinarj de' luoghi e dal Rettore Maggiore; perché meno distratti ed impediti attendano all'acquisto di quello spirito, che è tanto necessario negl'operarj (4) evange-

(1) imitare

(2) vivranno

(3) operai

(1) imitare

(2) Nell'ultima edizione della Regola approvata (*Constitutiones et Regulae CSSR, Romae 1936*, pp. 11-32) la parola « impiegandosi » è omessa (p. 11)

(3) vivranno

(4) operai

PARTE PRIMA
DELLE MISSIONI
ED ALTRI ESERCIZI

Capitolo Primo
Delle Missioni

||79^v|| 1. Essendo l'impiegarsi nelle missioni uno de' principali fini dell'Istituto, a quest'impiego tutti principalmente s'applicheranno. Le missioni dovranno (4) farsi a proprie spese della Cong.ne, né sarà mai permesso queste spese richiedere dalle università (5) o particolari; sol permettendosi da' particolari riceverle, finché le case dell'Istituto non siano bastantemente provvedute (6) di rendite.

2. I soggetti per le missioni di ciascuna casa si destineranno da' Rettori locali, quando altro non si determinasse riguardo anche alle dette missioni dal Rettore Maggiore, a chi (7) si appartiene il governo dell'intera Cong.ne. Alle missioni andranno (8) sempre accompagnati, almeno due, sempre che possono a piedi o al più a cavallo, sol per necessità permettendosi l'andare in calesse.

3. Ne' paesi che an (9) ricevute le missioni dalla Cong.ne, si tornerà fra lo spazio al più ||80|| di quattro o cinque mesi a farvi qualche altro esercizio pubblico di prediche, ma più breve e con minor numero di soggetti, affine di stabilire il profitto della missione già fatta.

- (4) dovranno
(5) municipi o comuni
(6) provvedute
(7) a cui
(8) andranno
(9) hanno

lici ed alla cultura (5) della gente più abbandonata.

PARTE PRIMA
DELLE MISSIONI
ED ALTRI ESERCIZI

Capitolo Primo
Delle Missioni

I. Essendo l'impiegarsi nelle missioni uno de' principali fini dell'Istituto, a quest'impiego tutti principalmente s'applicheranno. Le missioni dovranno (6) farsi a proprie spese della Congregazione, né sarà mai permesso queste spese richiedere dalle università (7) o particolari; sol permettendosi da' particolari riceverle, finché le case dell'Istituto non siano bastantemente provvedute (8) di rendite.

II. I soggetti per le missioni di ciascuna casa si destineranno da' Rettori locali, quando altro non si determinasse riguardo anche alle dette missioni dal Rettore Maggiore, al quale si appartiene il governo dell'intera Congregazione. Alle missioni andranno (9) sempre accompagnati, almeno due; sempre che possono a piedi o al più a cavallo, sol per necessità permettendosi l'andare in calesse.

III. Ne' paesi che an (10) ricevute le missioni dalla Congregazione, si tornerà fra lo spazio al più di quattro o cinque mesi a fare qualche altro esercizio pubblico di prediche, ma più breve e con minor numero di soggetti, a fine di stabilire il profitto della missione già fatta.

- (5) « coltura » come in RAB
(6) dovranno
(7) municipi o comuni
(8) provvedute
(9) andranno
(10) hanno

4. Questo uso delle Rinovazioni (10) di spirito, conosciuto cotanto utile e profittevole per il bene dell'anime, si manterrà sempre nell'Istituto, che a questo fine specialmente tiene le sue case in mezzo alle diocesi, né molto lontane da' paesi, a beneficio spirituale de' quali si suole impiegare.

5. Perché un tal esercizio di missioni non si trascuri e perché si attenda sempre da' soggetti al fine della loro vocazione all'impiegarsi in aiuto dell'anime più abbandonate, non ammettano occupazioni distrattive: non intervengano a processioni o funzioni pubbliche, non tengano direzione di seminarj, né in comune né in particolare di monache o di clausura o di conservatorio, né diano a queste esercizj spi-||80v|| rituali, permettendosi solamente in occasione di missioni od altri esercizj, che diansi ne' luoghi ove i monasterj son posti, od in altri vicini. E per l'istesso motivo si proibisce parimente l'aver cure (11) ed il far quaresimali.

6. Soprattutto vivan gelosi i soggetti di quest'Istituto di non dar ombra, ancorché menoma, di mal esempio e si conducano in modo che sien sempre in venerazione e stima presso de' popoli. Per motivi di carità non si lascin trasportare ad ingerirsi in trattati di matrimonj, di contratti, di testamenti, [a] far compari od altre faccende, donde d'ordinario può derivare e l'avvilimento degl'operarj e l'inquietudine (12) delle parti, e su di questo, come di cosa troppo importante, s'impone più particolare e pesante obbligo a' superiori d'invigilare.

(10) Rinovazioni

(11) « cure d'anime » cioè parrocchie

(12) inquietudine

IV. Quest'uso delle Rinovazioni (11) di spirito, conosciuto cotanto utile e profittevole per lo bene dell'anime, si manterrà sempre nell'Istituto, che a questo fine specialmente tiene le sue case in mezzo alle diocesi, né molto lontane da' paesi, a beneficio spirituale de' quali si suole impiegare.

V. Perché un tal esercizio di missioni non si trascuri e perché si attenda sempre da' soggetti al fine della loro vocazione ||4|| d'impiegarsi in aiuto dell'anime più abbandonate, non ammettano occupazioni distrattive: non intervengano a processioni o funzioni pubbliche; non tengano direzione di seminarj, né in comune né in particolare di monache, o di clausura o di conservatorio; né diano a queste esercizj spirituali, permettendosi solamente in occasione di missioni o d'altri esercizj, che diansi ne' luoghi ove i monasterj son posti, o in altri vicini. E per l'istesso motivo si proibisce parimente l'aver cure (12) e il far quaresimali.

VI. Sopra tutto vivan gelosi i soggetti di quest'Istituto di non dar ombra, ancorché menoma, di mal esempio e si conducano in modo che siano sempre in venerazione e stima appresso de' popoli. Per motivi di carità non si lascino trasportare ad ingerirsi in trattate di matrimonj, di contratti, di testamenti, [a] far compari o altre faccende, onde d'ordinario può derivare e l'avvilimento degl'operarj e l'inquietudine delle parti; e su di questo, come di cosa troppo importante, s'impone più particolare e pesante obbligo a' superiori d'invigilare.

(11) Rinovazioni

(12) « cure d'anime » cioè parrocchie

||81|| Cap. II
Di altri Esercizj

Per non lasciare affatto abbandonate le anime de' paesi, ove son fondate le case dell'Istituto, li soggetti di esse attenderanno parimente a coltivarle. Pertanto ogni domenica predicheranno nelle loro chiese, ogni sabato vi faranno un sermone di Maria Santissima; di più daranno nelle proprie case l'esercizj spirituali agli ecclesiastici e secolari, che concorreranno, specialmente nel tempo delle sagre ordinazioni, purché ne' luoghi delle loro fondazioni non siano case de' PP. della Missione di S. Vincenzo de' Paoli specialmente addetti a questo istituto (13). Se però le case del SS.mo Redentore si trovassero già fondate ed in possesso di dare gli exercizj, sopravvenendo nuove fondazioni de' detti PP. della Missione, rimangono quelle nel possesso di darle (14).

||81' || PARTE II
DEGLI OBBLIGHI
PARTICOLARI
DE' CONGREGATI

Capitolo I

De' Voti di Povertà, Castità,
Obbedienza e Perseveranza

§ I.

Del Voto di Povertà.

1. Viveranno (15) i soggetti di questa Congregazione perfettamente in

(13) ministero

(14) darli

(15) vivranno

Cap. II
Di altri Esercizj

Per non lasciare affatto abbandonate le anime de' paesi, ove son fondate le case dell'Istituto, li soggetti di esse attenderanno parimente a coltivarle. Pertanto ogni domenica predicheranno nelle loro chiese; ogni sabato vi faranno un sermone di Maria Santissima. Di più daranno nelle proprie case gli exercizj spirituali agli ecclesiastici e secolari, che concorreranno, specialmente nel tempo delle sacre ordinazioni; purché ne' luoghi delle loro fondazioni non siano case de' PP. della Missione di S. Vincenzo de' Paoli, specialmente addetti a questo istituto (13). Se però le case del Santissimo Redentore si trovassero già fondate ed in possesso di dare gli exercizj, sopravvenendo nuove fondazioni de' detti Padri della Missione, rimangono quelle in possesso di darli-

||5|| PARTE SECONDA
DEGLI OBBLIGHI
PARTICOLARI
DE' CONGREGATI

Capitolo Primo

De' Voti di Povertà, Castità,
Ubbidienza e Perseveranza

§ Primo

Del Voto di Povertà

I. Viveranno (14) i soggetti di questa Congregazione perfettamente in

(13) ministero

(14) vivranno

commune (16) ed in tutto saranno uniformi; pertanto ciascuna casa provvederà loro di tutto il bisognevole: come poveri si contenteranno di una parca mensa, senza parzialità veruna, non ostante i diversi loro impieghi e qualità. E nel tempo stesso che si ristora il corpo, si darà pascolo allo spirito colla lezione di qualche libro spirituale.

2. Il vestire de' Congregati sarà anche povero, ma conveniente ad onesti sacerdoti. Sarà pertanto proibito l'uso delle sete, capic-||105||ciola e qualunque sorta di vanità e leggerezza, come altresì in particolare ed in comune l'uso di qualsivoglia cosa d'oro o di argento, fuori che nelle chiese. La sottana, mantello e calsette (17) saranno di lana ordinaria, permettendosi sottocalze (18) di lino o bombace (19). Le scarpe alla semplice.

3. Le stanze saranno piccole, li mobili delle stanze anche poveri, ma uniformi in tutto, cioè un tavolino semplice con fodero senza chiave, tre sedie, quattro figure di carta, un crocefisso di legno semplice, due o tre libri spirituali oltre la Sagra Scrittura, perché bisognando libri di qualunque altra sorta, possano averli dalla libreria commune col permesso del superiore; coll'istessa licenza altra piccola comodità necessaria.

4. Sebbene ciascun Congregato dovrà esser promosso agli ordini a titolo di suo patrimonio-||105v||nio, se ne proibisce nondimeno a tutti l'uso. E questo varrà e per i livelli, che forse avessero i soggetti, e per ogn'altra sorta di beni che possedessero. Tut-

(16) comune

(17) calzette

(18) sottocalze

(19) bambagia. - Come abbiamo indicato nella Introduzione (p. 290), la paginazione di questo codice è confusa.

commune (15) ed in tutto saranno uniformi. Pertanto ciascuna casa provvederà loro di tutto il bisognevole: come poveri si contenteranno di una parca mensa senza parzialità veruna, non ostanti i diversi loro impieghi e qualità. E nel tempo stesso che si ristora il corpo, si darà pascolo allo spirito colla lezione di qualche libro spirituale.

II. Il vestire de' Congregati sarà anche povero, ma conveniente ad onesti sacerdoti. Sarà pertanto proibito l'uso della seta, capicciola e qualunque sorta di vanità e leggerezza, come altresì in particolare ed in comune l'uso di qualsivoglia cosa d'oro o d'argento, fuor che nelle chiese. La sottana, mantello e calzette saranno di lana ordinaria, permettendosi sottocalze di lino o bambace (16); le scarpe alla semplice.

III. Le stanze saranno piccole, li mobili delle stanze anche poveri, ma uniformi in tutto, cioè un tavolino semplice con fodero senza chiave, tre sedie, quattro figure di carta, un crocefisso di legno semplice, due o tre libri spirituali oltre la Sacra Scrittura, perché bisognando libri di qualunque altra sorta, potranno averli dalla libreria commune col permesso del superiore; e coll'istessa licenza altra piccola comodità necessaria.

||6|| IV. Sebbene ciascun Congregato dovrà esser promosso agli ordini a titolo di suo patrimonio, se ne proibisce nondimeno a tutti l'uso. E questo varrà e per i livelli, che forse avessero i soggetti, e per ogn'altra sorta di beni che possedessero. Tutto

(15) comune

(16) bambagia

to ciò dunque che si ritrae da quanto di ragione (20) loro appartiene, sarà amministrato ed impiegato da' superiori.

5. Delle piccole robbe (21) che avranno per lor servizio, ne faranno quell'uso soltanto, per cui sono state lor date da' superiori; anzi sarà a tutti proibito senza licenza de' superiori dare di ciò che anno (22) ed anche riceverne in dono o in prestito per uso proprio.

6. In conformità di questo voto si obbligheranno a non pretendere né direttamente, né indirettamente dignità, benefizj ed offizj di qualunque sorta fuori della Congregazione; anzi, offerti loro, saran tenuti a rifiutarli e rinunciarli, purché dal Sommo Pontefice o Rettor Maggiore non ne venissero obbligati con formal precetto ||106|| di obbedienza. Tutto ciò si dovrà con scrupolosa esattezza osservare sotto pene gravissime, anche col potersi i manchevoli mandar via dalla Congregazione. Anzi, il superiore, ancorché fosse maggiore, che per debolezza lasciasse innovar cosa contro la povertà, pienamente provato, possa deporsi dall'offizio e privarsi di voce attiva e passiva.

7. In qualunque caso di bisogno non sia mai lecito il mendicare; attenderanno sibbene (23) dalla divina provvidenza il soccorso. Sarà lecito solamente, essendo grave la necessità, scoprirsi a qualche loro benefattore.

8. Come il soggetto della Cong. ne ritiene sempre la proprietà de' suoi beni, potrà disporne (24) a benefi-

ciò dunque che si ritrae da quanto di ragione (17) loro appartiene, sarà amministrato ed impiegato da' superiori.

V. Delle piccole robbe (18) che avranno per loro servizio, ne faranno quell'uso soltanto, per cui sono state lor date da' superiori. Anzi sarà a tutti proibito senza licenza de' superiori dare di ciò che anno (19) ed anche riceverne in dono o in prestito per uso proprio.

VI. In conformità di questo voto si obbligheranno a non pretendere, né direttamente né indirettamente, dignità, benefizj ed offizj di qualunque sorta fuori della Congregazione; anzi, offerti loro, saran tenuti a rifiutarli e rinunciarli, purché dal Sommo Pontefice o Rettor Maggiore non ne venissero obbligati con formal precetto di ubbidienza. Tutto ciò si dovrà con iscrupolosa esattezza osservare sotto pene gravissime, anche col potersi i manchevoli mandar via dalla Congregazione. Anzi, il superiore, ancorché fosse maggiore, che per debolezza lasciasse innovar cosa contro la povertà, pienamente provato, possa deporsi dall'offizio e privarsi di voce attiva e passiva.

VII. In qualunque caso di bisogno non sia mai lecito il mendicare; attenderanno bensì dalla divina provvidenza il soccorso. Sarà lecito solamente, essendo grave la necessità, scoprirsi a qualche loro benefattore.

VIII. Poiché il soggetto della Congregazione ritiene sempre la proprietà de' suoi beni, potrà disporne (20)

(20) di diritto

(21) robe

(22) hanno

(23) sebbene

(24) disporne

(17) di diritto

(18) robe

(19) hanno

(20) disporne

cio solamente de' suoi congiunti (25); né disponendone a beneficio di questi, debba farlo a favore della Congregazione. La Congregazione però non accetterà mai legati o donazione de' soggetti, che avranno congiunti ||106|| ti poveri; e nel dubbio della povertà di detti congiunti la cosa debba conoscersi dall'Ordinario proprio del Congregato.

9. La rendita di ciascuna casa non possa crescere sopra la somma di ducati 1500, rendita conveniente al mantenimento della chiesa, fabbrica e di dodici sacerdoti e sette fratelli serventi (26), che al più potranno abitare una casa, tolte le case di studentato, di noviziato e la casa dove risiede il Rettore Maggiore, le quali case potendo capire maggior numero di soggetti, la loro rendita potrà anche crescere alla somma di ducati annui 2000.

§ II

Del Voto di Castità

11. Essendo questa virtù assai cara al Figliol di Dio e cotanto necessaria ad un operario evangelico, siano li soggetti di questa Cong. ne diligentissimi in custodirla; per tanto siano al sommo cauti nel trattare con persone di diverso ||107|| sesso, non andranno (27) in casa di penitenti od altri secolari senza urgente motivo e senza espressa licenza de' superiori, e sempre con compagno lor destinato dal superiore.

(25) congiunti

(26) servienti

(27) andranno

a beneficio solamente de' suoi congiunti (21); e non disponendone a beneficio di questi, debba farlo a favore della Congregazione. La Congregazione però non accetterà mai legati o donazione da' soggetti, che avranno congiunti poveri; e nel dubbio della povertà di detti congiunti la cosa debba conoscersi dall'Ordinario proprio del Congregato.

IX. La rendita di ciascuna casa non possa crescere sopra la somma di ducati 1500, rendita conveniente al mantenimento della chiesa, fabbrica e di dodici sacerdoti e sette fratelli servienti, che al più potranno abitare una casa (22); tolte le case di studentato, di noviziato e la casa dove risiede il Rettore Maggiore, le quali potendo capire maggior numero di soggetti, la loro rendita potrà anche crescere alla somma di ducati annui 2000.

||7|| § II

Del Voto di Castità

Essendo questa virtù assai cara al Figliuol di Dio e cotanto necessaria ad un operario evangelico, siano li soggetti di questa Congregazione diligentissimi in custodirla. Pertanto siano al sommo cauti nel trattare con persone di diverso sesso; non andranno (23) in casa di penitenti o d'altri secolari senza urgente motivo e senza espressa licenza de' superiori; e sempre con compagno loro destinato dal superiore.

(21) congiunti

(22) Nell'edizione di Roma 1936 (p. 17): « in una casa »

(23) andranno

§ III

Del Voto dell'Obbedienza.

1. Dovranno i soggetti di questa Congregazione professare tutta l'obbedienza agl'Ordinarj de' luoghi, dove si ritrovano, per tutto quel che riguarda l'operare, né sia dalle Costituzioni proibito.

2. Esatta obbedienza presteranno parimente, prima a tutte le loro Regole e Costituzioni, delle quali saranno fedelissimi osservatori, e di più a tutti gl'ordini e disposizioni de' loro superiori, in modo che di loro possa dirsi che niente abbiano di volontà, ma la loro volontà tutta sia in mano di coloro che li governano; usino con i loro superiori ogni rispetto, con essi non si scusino, né si difendino, e con umiltà ricevino le loro ammonizioni.

||107|| 3. Senza espressa licenza de' superiori non sia lor permesso scrivere lettere a chi che sia fuori del Rettore Maggiore e suoi Consultori, né senza l'istessa licenza altre lettere che di questi ricevere. Della stessa maniera non mangeranno (28) cosa alcuna, né beberanno (29) fuori di tavola, né anderanno a' giardini o logge, né entreranno in refettorio, cucina (30), né nelle stanze l'uno dell'altro.

4. Soprattutto si proibisce introdurre in casa forastieri, molto meno nelle proprie stanze; sol bisognando li trattenghino ne' luoghi a ciò destinati.

(28) mangeranno

(29) berranno

(30) cucina

§ III

Del Voto dell'Ubbidienza

I. Dovranno i soggetti di questa Congregazione professare tutta l'ubbidienza agl'Ordinarj de' luoghi, dove si ritrovano, per tutto quel che riguarda l'operare, né sia dalle Costituzioni proibito.

II. Esatta ubbidienza presteranno parimente, prima a tutte le loro Regole e Costituzioni, delle quali saranno fedelissimi osservatori; e di più a tutti gli ordini e disposizioni de' loro superiori, in modo che di loro possa dirsi che niente abbiano di volontà, ma tutta sia in mano di coloro che li governano. Usino con li loro superiori ogni rispetto: con essi non si scusino, né si difendano, e con umiltà ricevano le loro ammonizioni.

III. Senza espressa licenza de' superiori non sia loro permesso scrivere lettere a chi che sia fuori del Rettore Maggiore e suoi Consultori; né senza l'istessa licenza altre lettere che di questi ricevere. Della stessa maniera non mangeranno (24) cosa alcuna, né beberanno (25) fuori di tavola, né anderanno a' giardini o logge, né entreranno in refettorio, cucina, né nelle stanze l'uno dell'altro.

IV. Soprattutto si proibisce introdurre in casa forastieri, molto meno nelle proprie stanze; sol bisognando si trattengano ne' luoghi a ciò destinati.

(24) mangeranno

(25) berranno

§ IV

Del Voto di Perseveranza.

1. Agl'altri voti già detti uniranno il voto di perseveranza. Con questo si obbligheranno i soggetti a vivere sino alla morte nella comunità, né chiederne dispensa che al Sommo Pontefice o Rettore Maggiore. Restando sempre la libertà al Rettore Maggiore di mandar via que' soggetti, che non saranno di ||108|| edificazione, sebbene dovrà egli seriamente pesarne le ragioni innanzi a Dio, ed in questo specialmente procederà con somma rettitudine e senza niuna passione.

Cap. II

Della frequenza (31)
de' Sacramenti, Orazione
e di alcuni Esercizj di Umiltà

§ I

Della frequenza de' Sacramenti.

1. I Sacerdoti si studieranno di dare tutta la possibile edificazione e viveranno (32) in maniera che possano ogni giorno degnamente celebrare. Onde debbano confessarsi almeno una volta in ogni settimana. E 'l Rettore della casa con la sua consulta deputerà due confessori per quest'effetto.

2. Quei che non saranno sacerdoti, si comunicheranno tutte le feste di precetto ed il mercoledì (33) e venerdì di ogni settimana, e due ||108^v|| volte

(31) frequenza

(32) vivranno

(33) mercoledì

||8|| § IV

Del Voto della Perseveranza

Agli altri voti già detti uniranno il voto di perseveranza. Con questo si obbligheranno i soggetti a vivere sino alla morte nella comunità, né chiederne dispensa che al Sommo Pontefice o Rettore Maggiore; restando sempre la libertà al Rettore Maggiore di mandar via que' soggetti, che non saranno di edificazione, sebbene dovrà egli seriamente pesarne le ragioni innanzi a Dio, ed in questo specialmente procederà con somma rettitudine e senza niuna passione.

Cap. II

Della frequenza
de' Sacramenti, Orazione
e di alcuni Esercizj di Umiltà

§ Primo

Della frequenza de' Sacramenti

I. I sacerdoti si studieranno di dare tutta la possibile edificazione e viveranno (26) in maniera che possano ogni giorno degnamente celebrare, onde debbano confessarsi almeno una volta in ogni settimana. E il Rettore della casa con la sua consulta deputerà due confessori per quest'effetto.

II. Quei che non saranno sacerdoti, si comunicheranno tutte le feste di precetto ed il mercoledì (27) e venerdì di ogni settimana, e due vol-

(26) vivranno

(27) mercoledì

in ogni settimana si confesseranno. E per maggior profitto de' Fratelli vi sarà in ogni casa un prefetto spirituale, che gl'istruisca e ne' rudimenti della fede e dell'osservanze regolari.

3. Sia molto sollecito il Rettore, perché agl'infermi a tempo si conferiscano gl'ultimi sacramenti del viatico ed estrema unzione (34). Ed essendo uno infermo in pericolo, non manchi un sacerdote che lo consoli ed assista.

§ II

Dell'Orazione ed Esercizj di Umiltà.

I. In ogni casa, dove commodamente si potrà, tutte l'ore canoniche dovranno recitarsi in coro unitamente, con raccoglimento di spirito, senza canto o tono.

2. In tre tempi del giorno avranno l'orazione mentale: la mattina e la sera in commune, il giorno privatamente nelle proprie stanze, impiegando mezz'ora per ciascheduna volta. Queste loro meditazioni ||109|| le faranno specialmente su le virtù teologiche, su la vita e virtù di Gesù Cristo, che devono vivamente ricopiare in loro stessi, ed ogni mese prenderanno di mira in particolare una di queste virtù per meglio praticarla ed esercitarla con più specialità, su di essa facendo i loro esami particolari e le loro conferenze spirituali. Tra il giorno parimente ognuno farà in privato mezz'ora di lezione spirituale, la visita al SS.mo Sacramento e Maria Vergine, a cui dovranno tutti professare speciale divozione e tenerezza,

te in ogni settimana si confesseranno. E per maggior profitto de' fratelli vi sarà in ogni casa un prefetto spirituale, che gl'istruisca ne' rudimenti della fede e nell'osservanza regolare.

III. Sia molto sollecito il Rettore, perché agl'infermi a tempo si conferiscano gl'ultimi sacramenti del viatico ed estrema unzione (28). Ed essendo un infermo in pericolo, non manchi un sacerdote che lo consoli ed assista.

||9|| § II

Dell'Orazione ed Esercizj di Umiltà.

I. In ogni casa, dove comodamente si potrà, tutte l'ore canoniche dovranno recitarsi in coro unitamente con raccoglimento di spirito, senza canto o toni.

II. In tre tempi del giorno vi sarà l'orazione mentale: la mattina e la sera in comune, il giorno privatamente nelle proprie stanze, impiegando mezz'ora per ciascheduna volta. Queste meditazioni si faranno specialmente sulle virtù teologiche, sulla vita e virtù di Gesù Cristo, che devono vivamente ricopiare in loro stessi; ed ogni mese prenderanno di mira in particolare una di queste virtù per meglio praticarla ed esercitarla con più specialità, su di essa facendo i loro esami particolari e le loro conferenze spirituali. Tra il giorno parimente ogn'uno farà in privato mezz'ora di lezione spirituale, la visita (29) del Santissimo Sacramento e Maria Vergine, a cui dovranno tutti professare speciale divozione e tene-

(28) olio santo

(29) Nell'edizione di Roma 1936 (p. 20) : « e la visita »

(34) olio santo

recitando ancora ogni di una terza parte del rosario.

[3.] Due volte il giorno dovrà da tutti farsi l'esame di coscienza in commune, la mattina prima del pranzo e la sera prima di andare a letto, e finito l'esame della sera ||109v|| si reciteranno le litanie della Vergine e si prenderà la benedizione dal superiore.

4. In ogni anno ciascun soggetto farà dieci giorni di esercizj spirituali con totale ritiro e rigoroso silenzio, ed ogni mese farà un simile giorno di ritiro.

5. Soprattutto ciascuno di questo Istituto dovrà recarsi a somma gloria il praticare gli esercizj anche più vili di casa per l'acquisto della santa umiltà; pertanto anche i sacerdoti serviranno in giro alla mensa e laveranno le scodelle. Per esempio degli altri il Rettore potrà servire un giorno della settimana; ed il Ministro un giorno servirà a tavola ed in un altro laverà le scodelle. Né tra' soggetti vi sarà mai gara di precedenza, ciascuno ambendo di prendere l'ultimo luogo.

Cap. III

Del Silenzio, Raccoglimento, Mortificazione e Penitenze corporali

||110|| § I

Del Silenzio e Raccoglimento.

I. La vita de' Congregati dovrà essere un continuo raccoglimento. Per conseguir questo avranno a cuore primieramente l'esercizio della presenza di Dio, spesso eccitandosi a brevi, ma

rezza, recitando ancora ogni di una terza parte del rosario.

Due volte il giorno dovrà da tutti farsi l'esame di coscienza in comune, la mattina prima del pranzo e la sera prima di andare a letto; e finito l'esame della sera si reciteranno le litanie della Vergine e si prenderà la benedizione dal superiore.

III. In ogni anno ciascun soggetto farà dieci giorni di esercizj spirituali con totale ritiro e rigoroso silenzio; ed ogni mese farà un simile giorno di ritiro.

IV. Sopra tutto ciascuno di questo Istituto dovrà recarsi a somma gloria il praticare gli esercizj anche più vili di casa per l'acquisto della santa umiltà; pertanto anche i sacerdoti serviranno in giro alla mensa e laveranno le scodelle. Per esempio degl'altri il Rettore potrà servire un giorno della settimana, ed il Ministro un giorno servirà a tavola ed in un altro laverà le scodelle. Né tra' soggetti vi sarà mai gara di precedenza, ciascuno ambendo di prendere l'ultimo luogo.

||110|| Cap. III

Del Silenzio, Raccoglimento, Mortificazione e Penitenze corporali

§ Primo

Del Silenzio e Raccoglimento

I. La vita de' Congregati dovrà essere un continuo raccoglimento. Per conseguir questo avranno a cuore primieramente l'esercizio della presenza di Dio, spesso eccitandosi a brevi ma

fervorose giaculatorie. Saranno parimente amantissimi del ritiro, né usciranno dalle proprie stanze senza necessità e sopra tutto custodiranno il silenzio cotanto lodevole negli istituti. La sera dopo il tocco dell'Ave Maria sino alla mattina, dopo aver recitate le ore in commune, non potrà assolutamente parlarsi, né recarsi imbasciate, senza espressa licenza del superiore, tolta solamente l'ora della ricreazione dopo cena. Di più osserveranno silenzio dal fine (35) della ricreazione della mattina per tre ore seguenti; e ||110^v|| nella chiesa, coro, sagrestia, cocina, refettorio e dormitorj non si parlerà, se non in qualche bisogno con poche parole e voce bassa. Il superiore rigidamente esigerà da' sudditi l'osservanza di questa regola.

§ II

Della Mortificazione e Penitenze corporali.

I. La mortificazione cristiana deve essere ancora molto a cuore agli operarj evangelici per ritrarre copioso frutto dall'apostoliche loro fatiche. Quindi i soggetti di quest'Istituto attenderanno principalmente a mortificare il loro interno, vincere le loro passioni (36), annegare in tutto la loro volontà, cercando a somiglianza dell'Apostolo di compiacersi ne' dolori, ne' disprezzi e nelle umiliazioni di Gesù Cristo.

||82|| 2. Riguardo poi alle penitenze corporali, digiuneranno tutte le vi-

(35) dalla fine

(36) Nel testo della Regola conservato nell'Arch. Vat., S. Congr. Concilii, Positiones 25 ian. 1749 (fol. 13 della Regola): «vincere le loro passioni ed inclinazioni».

fervorose giaculatorie. Saranno parimente amantissimi del ritiro, né usciranno dalle proprie stanze senza necessità e sopra tutto custodiranno il silenzio cotanto lodevole negli istituti. La sera dopo il tocco dell'Ave Maria sino alla mattina, dopo aver recitate le ore in comune, non potrà assolutamente parlarsi, né recarsi imbasciate, senza espressa licenza del superiore, tolta solamente l'ora della ricreazione dopo cena. Di più osserveranno silenzio dal fine (30) della ricreazione della mattina per tre ore seguenti; e nella chiesa, coro, sagrestia, cucina, refettorio e dormitorj non si parlerà, se non in qualche bisogno con poche parole e voce bassa. Il superiore rigidamente esigerà da' sudditi l'osservanza di questa regola.

§ II

Della Mortificazione e Penitenze corporali

I. La mortificazione cristiana deve essere ancora molto a cuore agli operarj evangelici per ritrarre copioso frutto dall'apostoliche loro fatiche. Quindi i soggetti di quest'Istituto attenderanno principalmente a mortificare il loro interno, vincere le loro passioni, annegare in tutto la loro volontà, cercando a somiglianza dell'Apostolo di compiacersi ne' dolori, ne' disprezzi e nelle umiliazioni di Gesù Cristo.

II. Riguardo poi alle penitenze corporali, digiuneranno tutte le viglie

(30) dalla fine

gilie della Vergine; nell'Avvento e novena dello Spirito Santo mangeranno latticini e la refezione (37) della sera sarà più larga che ne' giorni de' digiuni della Chiesa. Due giorni di ciascuna settimana, il mercoledì (38) e venerdì, si daranno la disciplina tutti in comune. Dormiranno su la paglia, sebbene si permettono cuscini di lana e lenzuoli (39) di tela ordinaria. Li letti regolarmente saranno sette palmi lunghi e tre e mezzo larghi.

3. Perché non siano quest'operarij molto indiscreti nell'affliggere i loro corpi, dovranno tutti prendersi le ricreazioni assegnate, che saranno un'ora ordinariamente dopo pranzo ed un'ora dopo cena, convenendo tutti in un medesimo luogo; ed un giorno di ogni settimana. Né sarà loro lecito fare ||82^v|| alcune (40) penitenze corporali e caricarsi di troppe fatiche senza licenza de' superiori e direttori spirituali.

4. Non useranno sorta alcuna di odori vani, non sarà loro permesso l'andare a caccia di qualunque sorta, giocare a qualunque gioco, specialmente il portarsi in casa de' parenti. Questo sarà lecito solamente con espresa licenza de' superiori ne' casi d'infermità grave di padre o madre, o di altra urgente necessità; e di questa osservanza ne saranno gelosissimi custodi i superiori.

della Vergine; nell'Avvento e novena dello Spirito Santo mangeranno latticini (31) e la refezione della sera sarà più larga che ne' giorni de' digiuni della Chiesa. Due giorni di ciascuna settimana, il mercoledì (32) e venerdì, si daranno la ||111|| disciplina tutti in comune. Dormiranno sulla paglia, sebbene si permettono cuscini di lana e lenzuoli (33) di tela ordinaria. I letti regolarmente saranno sette palmi lunghi e tre e mezzo larghi.

III. Perché non siano questi operarij molto indiscreti nell'affliggere i loro corpi, dovranno tutti prendersi le ricreazioni assegnate, che saranno un'ora ordinariamente dopo pranzo ed un'ora dopo cena, convenendo tutti in un medesimo luogo, ed un giorno di ogni settimana. Né sarà loro lecito fare alcuna penitenza corporale e caricarsi di troppe fatiche senza licenza de' superiori e direttori spirituali.

IV. Non useranno sorta alcuna di odori vani, non sarà loro permesso l'andare a caccia di qualunque sorta, giocare a qualunque gioco, specialmente il portarsi in casa de' parenti. Questo sarà lecito solamente con espresa licenza de' superiori ne' casi d'infermità grave di padre o madre, o di altra urgente necessità; e di questa osservanza ne saranno gelosissimi custodi i superiori.

(37) refezione

(38) mercoledì

(39) lenzuola

(40) Nel testo conservato nell'Arch. Vat., S. Congr. Concilii, loc. cit. (fol. 14 della Regola) sta « altre » invece di « alcune ».

(31) latticini

(32) mercoledì

(33) lenzuola

Cap. III (41)
Delle Adunanze domestiche

I. Ne' Quattro Tempi di ogni anno unirà ogni Rettore i suoi sudditi, e fatte leggere in comune queste Costituzioni, rileverà (42) i difetti ed avviserà paternamente ciò che stima espediente ||83|| per l'esatta osservanza di esse; sebbene per altro debbano le Costituzioni leggersi ogni sabbato a cena, ed ogni soggetto debba averle presso di se e spesso considerarle e rendersele famigliari.

2. Di più in ogni settimana si farà dal Rettore una conferenza spirituale a tutt'i suoi sudditi e ciascuno dirà la colpa de' suoi difetti contro le Regole. Ogni settimana parimenti si uniranno dal Rettore i sacerdoti e studenti della casa per trattarsi del modo di ben fare le missioni, de i difetti in quelle da evitarsi, de i mezzi da ben riuscire nel fine ss.mo dell'Istituto. In ogni settimana finalmente in ciascuna casa si farà una conferenza di casi di coscienza o di teologia dommatica, alla quale verranno tutti li sacerdoti della casa bene apparecchiati per rispondere.

||83v|| PARTE III
DEL GOVERNO
DELLA CONGREGAZIONE.

Cap. I
Del Rettore Maggiore
ed altri Officiali

§ I

*Del Rettore Maggiore
e suoi Consultori.*

I. La Cong.ne sarà governata da

(41) sbaglio nella numerazione: Capitolo IV

(42) rileverà

Cap. IIII
Dell'Adunanze domestiche

I. Ne' Quattro Tempi di ogni anno unirà ogni Rettore i suoi sudditi, e fatte leggere in comune queste Costituzioni; rileverà (34) i difetti ed avviserà paternamente ciò che stima espediente per l'esatta osservanza di esse; sebbene per altro debbano le Costituzioni leggersi ogni sabbato a cena, ed ogni soggetto debba averle appresso di sé e spesso considerarle e rendersele familiari.

II. Di più in ogni settimana si farà dal Rettore una conferenza spirituale a tutt'i suoi sudditi e ciascuno dirà la colpa de' suoi difetti contro le Regole. Ogni settimana parimente si uniranno dal Rettore i sacerdoti e studenti della casa, per trattarsi del modo di ben fare le missioni, de i difetti in quelle da evitarsi, de i mezzi da ben riuscire nel fine santissimo dell'Istituto. In ogni settimana finalmente in ciascuna casa si farà una conferenza di casi di coscienza o di teologia dogmatica, alla quale verranno tutti li sacerdoti della casa bene apparecchiati per rispondere.

||12|| PARTE TERZA
DEL GOVERNO
DELLA CONGREGAZIONE

Capitolo Primo
Del Rettore Maggiore
ed altri Officiali

§ Primo

*Del Rettore Maggiore
e suoi Consultori*

I. La Congregazione sarà governata da un Superior Generale, il quale

(34) rileverà

un Superiore Maggiore, il quale sarà perpetuo e si nominerà col titolo di Rettore Maggiore. Questi verrà eletto dal Capitolo generale, ma nella sua elezione dovranno concorrere due parti de' voti de' vocali, né potrà eleggersi in Rettore Maggiore chi non sia vissuto almeno per dieci anni con edificazione nella Cong.ne e non avrà compiti trentacinque anni, e oltre l'esercizio delle missioni non avrà esercitate le cariche di Rettore locale o Consultore.

||84|| 2. Il Rettore Maggiore potrà eleggersi per suo domicilio quella casa, che meglio a lui parerà (43). Egli avrà un'assoluta autorità per ciò che riguarda il governo interno o domestico sopra tutte le case e soggetti della Cong.ne. Poiché riguardo all'esterno dovranno sempre vivere soggetti alla giurisdizione de' vescovi; anzi, dovendo i soggetti essere promossi alle ordinazioni, lo siano sempre per quei vescovi, da' quali lo sarebbero, se non vivessero in Cong.ne.

3. Apparterrà al Rettore Maggiore l'eleggere tutti gli altri Rettori delle case, gli Ammonitori, li due Consultori di ciascun Rettore locale, i Maestri de' novizj, i Maestri de' studenti, Visitatori ed i Lettori. E questi potrà ancora rimuovere a suo arbitrio, purché vi siano cause sufficienti da farlo; d'ordinario però non l'amerà (44) prima di tre anni.

4. A lui ancora si apparterrà accettar le nuove ||84v|| fondazioni e designarne (45) i siti. Il ricevere o licenziare i soggetti sarà anche di sua incombenza. Se i soggetti che cerca-

sarà perpetuo e si nominerà col titolo di Rettore Maggiore. Questo verrà eletto dal Capitolo generale, ma nella sua elezione dovranno concorrere due parti de' voti de' vocali, né potrà eleggersi in Rettore Maggiore chi non sia vissuto almeno per dieci anni con edificazione nella Congregazione e non avrà compiti trentacinque anni, ed oltre l'esercizio delle missioni non avrà esercitata la carica di Rettore locale o Consultore.

II. Il Rettore Maggiore potrà eleggersi per suo domicilio quella casa che meglio a lui parerà (35). Egli avrà un'assoluta autorità per ciò che riguarda il governo interno o domestico sopra tutte le case e soggetti della Congregazione; poiché riguardo all'esterno dovranno sempre vivere soggetti alla giurisdizione de' vescovi. Anzi, dovendo i soggetti esser promossi alle ordinazioni, lo siano sempre da quei vescovi, da' quali lo sarebbero, se non vivessero in Congregazione.

III. Apparterrà al Rettore Maggiore l'eleggere tutti gli altri Rettori delle case, gli Ammonitori, li due Consultori di ciascun Rettore locale, i Maestri de' novizj, i Maestri de' studenti, Visitatori ed i Lettori; e questi potrà ancora rimuovere a suo arbitrio, purché vi siano cause sufficienti da farlo; d'ordinario però non li moverà (36) prima di tre anni.

IV. A lui ancora si apparterrà accettar le nuove fondazioni e designare (37) i siti. Il ricevere o licenziare i soggetti sarà anche di sua incombenza. Se i soggetti che cercano di

(43) parrà

(44) li rimuoverà

(45) designare

(35) parrà

(36) rimuoverà

(37) designare

no di essere ammessi, siano suddiaconi, questi possono essere ricevuti dal Rettore Maggiore senza alcun voto de' suoi Consultori. Se non suddiaconi, per ammettersi si richiegga (46) la maggioranza de' voti de' Consultori, che in questo caso l'avranno decisivo; mai però si ammetteranno giovani, che non abbiano dieciotto anni compiuti.

5. La principale incombenza del Rettore Maggiore dovrà essere invigilare attentissimamente all'osservanza delle Regole e Costituzioni dell'Istituto, dar da sé l'esempio coll'essere il primo a praticarle. Castigherà dunque severamente i trasgressori di esse, specialmente se siano superiori, senza riguardo niuno; ed a tal fine ciascun anno farà ||85|| o per sé o per i suoi Visitatori la visita di tutte le case.

6. Non sarà mai lecito al Rettore Maggiore rinunciar la sua carica senza gravissima causa e senza che venga accettata dal Capitolo generale la sua rinuncia.

7. Avrà il Rettore Maggiore sei Consultori, a lui dati dal Capitolo, co' quali ciascun mese consulterà gli affari di maggior peso dell'Istituto, quando specialmente si tratti di elezione di Rettori locali, Visitatori, Maestri de' novizj, di erezione di nuove case e di lasciarne alcuna già fondata, di mandar via dall'Istituto i soggetti già ricevuti e cose simili. Non sarà già egli in obbligo di stare al parere de' Consultori, poiché il loro voto sarà solamente consultivo; ma converrà per altro il più delle volte si conformi alla maggior o più sana parte di essi.

(46) si richieda

essere ammessi, siano suddiaconi, questi possono essere ricevuti dal Rettore Maggiore senza alcun voto de' suoi Consultori; se ||13|| non suddiaconi, per ammettersi si richiegga (38) la maggioranza de' voti de' Consultori, che in questo caso l'avranno decisivo. Non mai però si ammetteranno giovani che non abbiano diciotto anni compiuti.

V. La principale incombenza del Rettore Maggiore dovrà essere invigilare (39) attentissimamente all'osservanza delle Regole e Costituzioni dell'Istituto, dar da sé l'esempio coll'essere il primo a praticarle. Castigherà dunque severamente i trasgressori di esse, specialmente se siano superiori, senza riguardo niuno: ed a tal fine ciascun anno farà o per sé, o per i suoi Visitatori, la visita di tutte le case.

VI. Non sarà mai lecito al Rettore Maggiore rinunciar la sua carica senza gravissima causa e senza che venga accettata dal Capitolo generale la sua rinuncia.

VII. Avrà il Rettore Maggiore sei Consultori, a lui dati dal Capitolo, co' quali ciascun mese consulterà gli affari di maggior peso dell'Istituto, quando specialmente si tratti d'elezione di Rettori locali, Visitatori, Maestri de' novizj, di erezione di nuove case e di lasciarne alcuna già fondata, di mandar via dall'Istituto i soggetti già ricevuti e cose simili. Non sarà già egli in obbligo di stare al parere de' Consultori, poiché il loro voto sarà solamente consultivo; ma converrà per altro che il più delle volte si conformi alla maggiore o più sana parte di essi.

(38) si richieda

(39) Nell'edizione di Roma 1936 (p. 25): « d'invigilare »

8. Scriverà il Rettore Maggiore in sua vita ||85v|| segretamente e nominerà il suo Vicario generale, a cui resterà la cura di governare la Congregazione, seguita la sua morte; ma ciò sia con segreto inviolabile. Il governo del Vicario durerà sino all'elezione del nuovo Rettore Maggiore, la quale farassi dal Capitolo generale. Né trovandosi fatta tal designazione, li Consultori del morto Rettore Maggiore procederanno subito ad una tal'elezione.

9. Morto dunque il Rettore Maggiore, il Vicario da lui nominato o eletto dalla Consulta unirà nel termine al più di sei mesi il Capitolo generale. In questo Capitolo converranno (oltre il Rettore Maggiore, quando sia vivo) il Procurator generale, i Consultori del Rettore Maggiore, i Rettori delle case, ciascun de' quali condurrà seco un compagno, a tal fine deputatogli dal Capitolo di ciascuna casa, che sarà com-||86||posto da tutti i sacerdoti oblati (47) di quella. Tutt'i vocali avranno poi voto in Capitolo e facoltà ciascuno di proporre ciò che forse stima, e per mantenimento dell'osservanza e maggior vantaggio dell'Istituto.

10. Nel tempo stesso dal Capitolo generale si farà scelta de' sei Consultori del Rettore Maggiore, che dureranno in quest'offizio, quanto durerà nella sua carica il Rettore Maggiore. Fra questi necessariamente esser debbano l'Ammonitore del Rettore Maggiore ed il Segretario del Capitolo, i quali parimente saranno eletti dall'istesso Capitolo.

VIII. Scriverà il Rettore Maggiore in sua vita segretamente e nominerà il suo Vicario generale, a cui resterà la cura di governare la Congregazione, seguita la sua morte; ma ciò sia con segreto inviolabile. Il governo del Vicario durerà sino all'elezione del nuovo Rettore Maggiore, la quale farassi dal Capitolo generale. E non trovandosi fatta tal designazione, li Consultori del morto Rettore Maggiore procederanno subito ad una tal'elezione.

IX. Morto dunque il Rettore Maggiore, il Vicario da lui nominato o eletto dalla consulta unirà nel termine al più di sei mesi il Capitolo generale. In questo Capitolo converranno il Procurator generale, i Consultori del Rettore Maggiore defonto, i Rettori delle case, ciascun de' quali condurrà seco un compagno, a tal fine deputatogli dal Capitolo di ciascuna casa, che sarà composto da tutti i sacerdoti oblati (40) di quella. Tutt'i vocali avranno poi voto in Capitolo e facoltà ciascuno di proporre ciò che forse stima, e per mantenimento dell'osservanza e maggior vantaggio dell'Istituto.

||14|| X. Nel tempo stesso del Capitolo generale si farà scelta de' sei Consultori del Rettore Maggiore, che dureranno in quest'offizio, quanto durerà nella sua carica il Rettore Maggiore. Fra questi necessariamente esser debbano l'Ammonitore del Rettore Maggiore ed il Segretario del Capitolo, i quali parimente saranno eletti dall'istesso Capitolo.

(47) sacerdoti professi

(40) sacerdoti professi

11. Se mai alcun de' Consultori mancasse (48), in ogni caso venga sempre destinato dal Rettore Maggiore e dagli altri suoi Consultori per maggioranza de' voti, non essendo del solo Rettore Maggiore il destinarlo.

||86v|| 12. Perché si provvegga (49) a' disordini, che inevitabilmente soglion nascere nella comunità, e per rinnovare (50) sempre più la rigorosa osservanza di queste Regole, dovrà unirsi il Capitolo generale di nove in nove anni nel luogo che si deputerà dal Rettore Maggiore, ed in esso si esami parimente lo stato di ciascuna casa. Avrà il Capitolo autorità di formare nuovi statuti riguardanti il comun bene della Congregazione, conformi però e niente contrarj alle Costituzioni ed alle Regole. Potrà però per motivi ragionevoli annullare e mutare gli ordini e del Rettore Maggiore e degli altri Capitoli.

13. Se la condotta del Rettore Maggiore fosse tale che sembrasse degno di essere deposto, i sei suoi Consultori abbiano il dritto di unire a questo fine il Capitolo generale, dal quale il Rettore ||87|| Maggiore potrà deponersi (51), purché vi concorrano due terzi de' voti de' Vocali. Anzi, a tal effetto ciascun de' Consultori chiamando gli altri, debbano tutti unirsi insieme, e concordemente risolvendo di convocare il Capitolo, abbiano libertà d'intimarlo.

XI. Se mai alcun de' Consultori mancasse (41), in ogni caso venga sempre destinato dal Rettore Maggiore e dagli altri suoi Consultori per maggioranza di voti, non essendo del solo Rettore Maggiore il destinarlo.

XII. Perché si provvegga (42) a' disordini che inevitabilmente soglion nascere nelle comunità, e per rinnovare (43) sempre più la rigorosa osservanza di queste Regole, dovrà unirsi il Capitolo generale di nove in nove anni nel luogo che si deputerà dal Rettore Maggiore, ed in esso si esami parimente lo stato di ciascuna casa. Avrà il Capitolo autorità di formare nuovi statuti riguardanti il comun bene della Congregazione, conformi sempre e niente contrarj alle Costituzioni ed alle Regole. Potrà però per motivi ragionevoli annullare e mutare gli ordini e del Rettore Maggiore e degli altri Capitoli.

XIII. Se la condotta del Rettore Maggiore fosse tale che sembrasse degno di essere deposto, i sei suoi Consultori abbiano il dritto di unire a questo fine il Capitolo generale, dal quale il Rettore Maggiore potrà deponersi (44), purché vi concorrano due terzi de' voti de' Vocali. Anzi, a tal effetto ciascun de' Consultori chiamando gli altri, debbano tutti unirsi insieme, e concordemente risolvendo di convocare il Capitolo, abbiano libertà d'intimarlo.

(48) « mancasse » nel senso di morisse o venisse meno per altro motivo

(49) provvegga

(50) rinnovare

(51) deporsi

(41) « mancasse » nel senso di morisse o venisse meno per altro motivo

(42) provvegga

(43) rinnovare

(44) deporsi

§ II

*Dell'Ammonitore
del Rettore Maggiore.*

I. Dandosi dal Capitolo generale al Rettore Maggiore l'Ammonitore, che sarà Consultore nato d'esso Rettore, questi stia riguardando la sua condotta, e trovandola non conforme alle Regole e Costituzioni dell'Istituto, in cosa però di momento (52) e che esser possa di grave danno alla Congregazione, se specialmente per sua debolezza ne venisse il rilassamento di qualche osservanza regolare, egli l'Ammonitore con umiltà ||87^v|| e carità grande ne avvisi esso Rettore Maggiore; né questi emendandosi e 'l disordine essendo grave, sia egli nell'obbligo di avvertirne gli altri Consultori, per procedere agli espedienti, che meglio si stimeranno opportuni, ed anche alla convocazione del Capitolo.

§ III

Del Procuratore Generale.

I. Dal Capitolo, in cui sarà eletto il Rettore Maggiore, si eleggerà parimente un Procurator generale di tutto l'Istituto, che come i Consultori durerà nel suo officio, quanto nella sua carica durerà il Rettore Maggiore. La sua incombenza sarà fare tutt'i negozj della Cong.ne, che a lui saranno commessi dal Rettore Maggiore o dal Capitolo. Terrà cura delle rendite lasciate all'intero corpo della Cong.ne per impiegarlo (53) in quel-

(52) « momento » cioè importanza

(53) impiegarle

§ II

*Dell'Ammonitore
del Rettore Maggiore*

I. Dandosi dal Capitolo generale al Rettore Maggiore l'Ammonitore, che sarà Consultore nato d'esso Rettore, questi stia riguardando la sua condotta, e trovandola non conforme alle Regole e Costituzioni dell'Istituto, in cosa però di momento (45) e che esser possa di grave danno alla Congregazione, se specialmente per sua debolezza ne venisse il rilassamento di qualche osservanza regolare, egli lo Ammonitore con umiltà e carità grande ne avvisi esso Rettore Maggiore. Ma questi non emendandosi, il disordine (46) essendo gra- ||15|| ve, sia egli nell'obbligo di avvertirne gl'altri Consultori, per procedere agli espedienti, che meglio si stimeranno opportuni, ed anche alla convocazione del Capitolo.

§ III

Del Procuratore Generale

I. Dal Capitolo, in cui sarà eletto il Rettore Maggiore, si eleggerà parimente un Procuratore generale di tutto l'Istituto, che come i Consultori durerà nel suo officio, quanto nella sua carica durerà il Rettore Maggiore. La sua incombenza sarà fare tutt'i negozj della Congregazione, che a lui saranno commessi dal Rettore Maggiore o dal Capitolo. Terrà cura delle rendite lasciate all'intero corpo della

(45) « momento » cioè importanza

(46) Nell'edizione di Roma 1936 (p. 27):
« e il disordine »

l'uso, che dai benefattori ||88|| saranno state designate, oppure se niuno uso ne fu designato, per impiegarle in ciò che stimerassi opportuno dal Rettore Maggiore e suoi Consul-tori. Dell'amministrazione di queste rendite debba dar conto al Rettore Maggiore e sua consulta ogni sei mesi. Se venisse a morire il Procurator generale, l'elezione di un nuovo si faccia nel modo che si fa l'elezione di un Consultore mancante (54).

§ IV

De' Visitatori.

1. Come il Rettore Maggiore è incaricato ciascun anno della visita di tutte le case della Cong.ne, essendo egli impedito, potrà a questo fine destinare altri soggetti dell'Istituto medesimo, ma che siano di età matura e di tutta la edificazione.

2. Li Visitatori avranno quelle facoltà, che ||88v|| saranno loro date dal Rettore Maggiore; lasceranno (55) per tanto degli ordini opportuni in ciascuna casa che visitano, per il buon governo di essa e per il maggior stabilimento dell'osservanza regolare, e di tutto diasi poi conto al Rettore Maggiore.

§ V

Del Rettore locale ed altri Officiali.

1. I Rettori locali avranno la cura di ciascuna casa. Darà loro il Rettore

(54) « mancante » cioè venuto meno per morte o altro motivo

(55) lasceranno

Congregazione per impiegarlo (47) in quell'uso, per cui da i benefattori saranno state designate, oppure se niuno uso ne fu designato, per impiegarle in ciò che stimerassi opportuno dal Rettore Maggiore e suoi Consul-tori. Dell'amministrazione di queste rendite debba dar conto al Rettore Maggiore e sua consulta ogni sei mesi. Se venisse a morire il Procurator generale, l'elezione di un nuovo si faccia nel modo che si fa l'elezione di un Consultore mancante (48).

§ IV

De' Visitatori

I. Perché il Rettore Maggiore è incaricato ciascun anno della visita di tutte le case della Congregazione, essendo egli impedito, potrà a questo fine destinare altri Visitatori dell'Istituto medesimo, ma che siano di età matura e di tutta la edificazione.

II. Li Visitatori avranno quelle facoltà, che saranno loro date dal Rettore Maggiore; lasceranno (49) per tanto degli ordini opportuni in ciascuna casa che visitano, per lo buon governo di essa e per lo maggiore stabilimento dell'osservanza regolare; e di tutto diasi poi conto al Rettore Maggiore.

||16|| § V

Del Rettore locale ed altri Officiali

I. I Rettori locali avranno la cura di ciascuna casa. Darà loro il Ret-

(47) impiegarle

(48) « mancante » cioè venuto meno per morte o altro motivo

(49) lasceranno

Maggiore un Ammonitore, perché invigili su la di lui condotta; e conoscendo l'Ammonitore mancanza nel Rettore e poca cura nell'esigere l'osservanza, debba prima fraternamente con umiltà ammonirnelo, e non emendandosi, renderne avvisato il Rettore Maggiore. Darà loro parimente due Consultori co' i quali consulerà una ||98|| volta il mese tutti gli affari della casa, e da tutti insieme si rivedranno i conti ed i libri delle messe.

2. Senza il parere dell'Ammonitore e suoi Consultori, i Rettori non faranno spese eccedenti la somma di dieci scudi, ed eccedendo queste la somma di cento scudi, si esigga (56) di più la licenza del Rettore Maggiore.

3. I Rettori o lor Procuratori nelle transazioni, accordi, accettazioni di legati, o in qualunque maniera si debbano obbligare i beni della casa, specialmente nel prendere danaro ad interesse, oltre del beneplacito della Sede Apostolica o dell'Ordinario ne abbiano il beneplacito *in scriptis* dal Rettore Maggiore.

4. Il Rettore locale si eleggerà un compagno, che si nominerà col titolo di Ministro. Questi aiuterà il Rettore nella cura della casa e in sua mancanza ne avrà ||98v|| il governo, nel qual tempo si conformerà in tutto a i stabilimenti e pratica del Rettore.

5. In ciascuna casa o collegj (57), oltre il Rettore, non vi saranno più di undici sacerdoti e sette fratelli serventi (58); solo nelle case del noviziato e studentato, o dove sarà il Rettore Maggiore, potrà esservene maggior numero.

(56) si esiga

(57) collegio

(58) servienti

tore Maggiore un Ammonitore, perché invigili sulla di loro condotta; e conoscendo l'Ammonitore mancanza del Rettore e poca cura nell'esigere l'osservanza, debba prima fraternamente con umiltà ammonirlo, e non emendandosi, renderne avvisato il Rettore Maggiore. Darà loro parimente due Consultori, co' quali consulerà una volta il mese tutti gli affari della casa; e da tutti insieme si rivedranno i conti ed i libri delle messe.

II. Senza il parere dell'Ammonitore e suoi Consultori, i Rettori non faranno spese eccedenti la somma di dieci scudi, ed eccedendo queste la somma di cento scudi, si esigga (50) di più la licenza del Rettore Maggiore.

III. I Rettori o loro Procuratori nelle transazioni, accordi, accettazioni di legati, o in qualunque maniera si debbano obbligare i beni della casa, specialmente nel prendere danaro ad interesse, oltre del beneplacito della Sede Apostolica o dell'Ordinario ne abbiano il beneplacito *in scriptis* del Rettore Maggiore.

IV. Il Rettore locale si eleggerà un compagno, che si nominerà col titolo di Ministro. Questi aiuterà il Rettore nella cura della casa ed in sua mancanza ne avrà il governo, nel qual tempo si conformerà in tutto a i stabilimenti e pratica del Rettore.

V. In ciascuna casa o collegio, oltre il Rettore, non vi saranno più di undici sacerdoti e sette fratelli serventi (51); solo nelle case di noviziato e studentato, o dove sarà il Rettore Maggiore, potrà esservene maggior numero.

(50) si esiga

(51) servienti

6. Il Rettore locale ciascun mese esigerà conto di coscienza da tutti i sudditi e visiterà le stanze di ciascuno.

Cap. II

Delle qualità che si richiedono
ne' soggetti da riceverli

I. Il ricevere chierici od altri nel corpo della Cong.ne apparterrà, come fu già detto, al Rettore Maggiore. Egli dunque, od altri da lui deputato, prenderà esatta informazione del talento e de' costumi di coloro che cercheranno di essere am-||99|| messi, specialmente del motivo della loro vocazione: se abbiano sorelle o parenti poveri, se abbian debiti o commessi delitti, se siano di natali legittimi, non dovendosi mai ammettere persone, onde venisse nota o macchia al proprio ministero; gl'istessi informi (59) prenderanno i Consultori nell'accettazione de' giovani non suddiaconi, essendo per l'accettazione di questi, come si è detto, necessario il loro voto.

2. Il Segretario della Congregazione in un libro distintamente noterà il giorno, il mese e l'anno del ricevimento de' soggetti.

3. Così accettati si proveranno qualche tempo colle loro vesti; e fatti per quindici giorni gli esercizj spirituali, saranno ammessi al noviziato, dove un anno intero i chierici, due i fratelli serventi e almeno sei mesi i sacerdoti di età matura, se così stimerà il Rettore Mag-||99v||giore, sotto la cura di un Maestro de' novizj attenderanno all'acquisto delle virtù più

(59) informazioni

VI. Il Rettore locale ciascun mese esigerà conto di coscienza da tutti i sudditi e visiterà le stanze di ciascuno.

Cap. II

Delle qualità che si richiedono
ne' soggetti da riceverli

I. Il ricevere chierici (52) o altri nel corpo della Congregazione apparterrà, come s'è già detto, al Rettore Maggiore. Egli dunque, o altri da lui deputato, prenderà esatta infor- ||17|| mazione del talento e de' costumi di coloro che cercheranno di essere ammessi, specialmente del motivo della loro vocazione: se abbiano sorelle o parenti poveri, se abbian debiti o commessi delitti, se siano di natali legittimi, non dovendosi mai ammettere persona, onde venisse nota o macchia al proprio ministero. Gl'istessi informi (53) prenderanno i Consultori nell'accettazione de' giovini (54) non suddiaconi, essendo per l'accettazione di questi, come si è detto, necessario il loro voto.

II. Il Segretario della Congregazione in un libro distintamente noterà il giorno, il mese e l'anno del ricevimento de' soggetti.

III. Così accettati si proveranno qualche tempo colle loro vesti; e fatti per quindici giorni gli esercizj spirituali, saranno ammessi al noviziato, dove un anno intero i chierici, due i fratelli serventi e almeno sei mesi i sacerdoti di età matura, se così stimerà il Rettore Maggiore, sotto la cura di un Maestro de' novizj attenderanno all'acquisto delle virtù più

(52) chierici

(53) informazioni

(54) giovani

proprie alla loro vocazione. Se si saranno ben portati in quest'anno di prova, colla licenza del Rettore Maggiore, fatti altri quindici giorni di esercizj spirituali più rigorosi, saranno ammessi all'oblazione, facendo i voti semplici di castità, povertà ed obbedienza, col voto e giuramento di perseveranza a beneficio della Cong.ne accettante; li quali voti e giuramento non possano essere rilasciati, né dispensati, che dal Sommo Pontefice o dal Rettore Maggiore, e con questa condizione sempre s'intendano farsi.

4. Fatta l'oblazione i soggetti si appliceranno a i studj, ma saranno tuttavia sotto la cura di un Prefetto spirituale, finché saranno ordinati. Per l'ordinazioni si richiegga sempre il permesso del Rettore Maggiore, né di ordinario ||100|| usciranno ad operare prima dell'età di trent'anni, benché fra questo tempo il Rettore della casa potrà in caso di bisogno impiegarli coll'intelligenza del Rettore Maggiore.

5. Sebbene la trasgressione di queste Regole e Costituzioni non induca peccato alcuno, procurino però i superiori con tutto il zelo la di loro osservanza, né siano facili a dispensare, se non in caso di necessità da esaminarsi da i rispettivi superiori locali e loro consulta, quando il bisogno sarà particolare di qualche soggetto, ma per le dispense toccanti il comune della Cong.ne ricorrano al Rettore Maggiore, il quale, col consiglio de' suoi Consultori, potrà concederle, ma non già per sempre, restringendosi al solo Capitolo generale la facoltà di dare dispense generali e perpetue per gravissime cause.

proprie alla loro vocazione. Se si saranno ben portati in quest'anno di prova, colla licenza del Rettore Maggiore, fatti altri quindici giorni di esercizj spirituali più rigorosi, saranno ammessi all'oblazione, facendo i voti semplici di castità, povertà ed ubbidienza, col voto e giuramento di perseveranza a beneficio della Congregazione accettante; li quali voti e giuramento non possano essere rilasciati, né dispensati, che dal Sommo Pontefice o dal Rettore Maggiore, e con questa condizione sempre s'intendano farsi.

IV. Fatta l'oblazione, i soggetti si applicheranno ai studj, ma saranno tuttavia sotto la cura di un Prefetto spirituale, finché saranno ordinati. Per l'ordinazioni si richiegga sempre il permesso del Rettore Maggiore, né di ordinario usciranno ad operare prima dell'età di trent'anni, benché fra questo tempo il Rettore della casa potrà in caso di bisogno impiegarli coll'intelligenza del Rettore Maggiore.

V. Sebbene la trasgressione di queste Regole e Costituzioni non induca peccato alcuno, procurino però i superiori con tutto lo zelo la di loro osservanza; né siano facili a dispensare, se non in caso di necessità da esaminarsi da i rispettivi superiori locali e loro consulta, quando il bisogno sarà particolare di qualche soggetto. Ma per le dispense toccanti il comune della Congregazione ricorrano al Rettore Maggiore, il quale, col consiglio de' suoi Consultori, potrà concederle, ma ||18|| non già per sempre, restringendosi al solo Capitolo generale la facoltà di dare dispense generali e perpetue per gravissime cause.